



## **Università degli Studi di Messina**

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e  
dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Decreto fiscale).

Il decreto-legge in oggetto reca alcune disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie, che si evidenziano di seguito.

**Versamento ritenute nei casi di affidamento di un'opera o di un servizio.** L'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio, disponendo l'estensione del regime di *reverse charge* (inversione contabile) al fine di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera.

In particolare, il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione. Il comma 1 dell'articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa è tenuto al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. La norma, inoltre, dispone che per tali versamenti non è possibile operare compensazioni nel modello F24 con crediti propri. La norma si riferisce in generale all'affidamento del compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa, quindi non riguarda solo i contratti di appalto, e il soggetto obbligato al versamento è qualsiasi committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, compresi gli enti pubblici. Il comma 2 dell'articolo 4 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**Soglia utilizzo del contante.** L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione

previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**Pagamento dei debiti commerciali della P.A.** L'articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

Il comma 2 anticipa dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale alla PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. Pertanto, a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno

R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo